

Associazione di volontariato

FALCO CATANIA

Sede legale : Via Spoto 28 Catania

cap 95126

Codice fiscale : 93233470876

Pec- falcocatania@pec.buffetti.it

Tel: 3270048056

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE FALCO CATANIA

CODICE FISCALE 93233470876 COSTITUITA IL 29-6-2020

VERBALE PER LA MODIFICA ED ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL NUOVO D.L.gs
117/2017 AL TERZO SETTORE

GIORNO 10 FEBBRAIO REGOLARMENTE CONVOCATA NEI MODI E TERMINI PREVISTI SI E'
RIUNITA PRESSO LA SEDE L' ASSEMBLEA PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO.

1) APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE MODIFICATO ED INTEGRATO SECONDO
LE NORME DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL TERZO SETTORE ART32 COMMA 3 3 LUGLIO
2017

ALLE ORE 17 :00 IN SECONDA CONVOCAZIONE DATO CHE LA PRIMA ERA ANDATA
DESERTA IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE FALCO CATANIA TOSCANO CLAUDIO
FRANCO DICHIARA APERTI I LAVORI ASSUMENDO PER VOLERE DELLA MEDESIMA LA
PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA .

VIENE ELETTO COME SEGRETARIO LA SIGNARA GRILLO CATERINA , IL PRESIDENTE
CONSTATATA LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO,
RELAZIONA SULLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DECRETO DEL TERZO SETTORE HANNO RESO
INDISPENSABILE LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E L'INTEGRAZIONE DELLA
DENOMINAZIONE ABBREVIATA OLTRE AL REGOLAMENTO TERZO SETTORE.IL PRESIDENTE
DA LETTURA DELLE NUOVE STATUARIE REDATTE SECONDO LE INDICAZIONI DEL



DECRETO 117/2017 CHE CONTENGONO LA DENOMINAZIONE SOCIALE INTEGRATA
 ABBREVIATA IN AFCT DA APPORRE,SUCCESSIVAMENTE ALL' ISCRIZIONE NEL REGISTRO
 UNICO NAZIONALE,IN QUALSIVOGLIA COMUNICAZIONE ESTERNA.
 DOPO UN BREVE DIBATTITO LO STATUTO E LA NUOVA INTEGRAZIONE ED
 DENOMINAZIONE VENGONO APPROVATE CON VOTO UNANIME DEI
 PRESENTI,APPROVATE VENGONO ALLEGATE A FORMARE PARTE INTEGRANTE.
 IL PRESIDENTE COMUNICA IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'
 ASSOCIAZIONE CHE PROVVEDERA' SENZA INDUGIO ALLA REGISTRAZIONE DEL VERBALE
 CON LE NORME STATUTARIE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO DEL REGISTRO CHIARENDO
 CHE IL MEDESIMO E' ESENTE DALL' IMPSTA DI BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 ART.82 DEL
 DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017-117
 ALLE ORE 19:20 NON ESSENDOSI ALTRO DA DELIBERARE L' ASSEMBLEA CHIUDE I PROPRI

LAVORI.

SEGRETARIO

ASS. PROTEZIONE CIVILE

FALCO CATANIA

Sede Leg.: Via Spoto, 28 - CATANIA

C.F. 93233470876

PEC: falcocatania@pec.buffetti.it

Cell. 327 0048056 - 392 7220086

PRESIDENTE
 ASS. PROTEZIONE CIVILE
 FALCO CATANIA
 Sede Leg.: Via Spoto, 28 - CATANIA
 C.F. 93233470876
 PEC: falcocatania@pec.buffetti.it
 Cell. 327 0048056 - 392 7220086

REG. TO ALNA
 739
 3
 2-6 FEB. 2021
 RISCOSSI
 Pappalardo Carmelo
 Firma su delega del Direttore Provinciale (Claudia Cimino)





STATUTO
AFCT ODV

Ente del Terzo Settore

(Adeguamento ai sensi del D.Lgs 117/2017 e D.Lgs 105/2018 e s.m.i.)

ART. 1

(Costituzione, Denominazione e sede)

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato con denominazione "Associazione FALCO CATANIA- ODV", Ente del Terzo Settore di seguito indicata anche con l'acronimo AFCT o semplicemente "Associazione". L'organizzazione ha sede legale in Catania Via Spoto 28 Catania cap 95126

2. L'organizzazione di volontariato opera sul territorio regionale, nazionale possedendo proprie articolazioni territoriali riconosciute, dislocate su base Regionale, Provinciale e Comunale. E' pertanto consentita la sua iscrizione e l'iscrizione delle proprie strutture periferiche riconosciute dal Consiglio.

3. Nazionale, nei rispettivi registri Regionali, Provinciali e Comunali costituiti ai sensi della legge 266 dell'11 agosto 1991 e s.m.i. in attesa dell'istituendo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto.

2. L'associazione è apartitica e aconfessionale.

3. Il Consiglio delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. Le attività che l'organizzazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono:

- Promuovere un effettivo legame tra tutti i Volontari d'Italia e estero

- e in particolare ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 delle attività di:
- a) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, art. 5, comma 1, lettera y) del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e in conformità al dettato della legge 16 marzo 2017, n. 30 e del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 e s.m.i.;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, art. 5, 1° comma, lettera e) del D.Lgs. 117/2017;
- c) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, art. 5, 1° comma, lettera t) del D. Lgs. 117/2017 ;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; art. 5, 1° comma, lettera d) del D. Lgs. 117/2017 ;
- e) Formazione universitaria e post-universitaria; art. 5, 1° comma, lettera g) del D. Lgs. 117/2017; f) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale art. 5, 1° comma, lettera h) del D. Lgs. 117/2017;
- g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; art. 5, 1° comma, lettera i) del D. Lgs. 117/2017;
- mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- Promuovere il potenziamento delle risorse dei distaccamenti volontari tramite a sviluppare l'attività del volontariato nel servizio antincendi e della protezione civile;
 - Promuovere ogni studio, dibattito, corsi alla popolazione e nelle scuole di ogni ordine e grado, che possano riflettere od interessare direttamente od indirettamente la categoria o sensibilizzare alla cultura della sicurezza e dell'autoprotezione del cittadino
 - Mantenere attraverso apposite manifestazioni;
 - Creare un movimento di pubblica opinione a favore della categoria;
 - Svolgere attività di volontariato nel campo della lotta e prevenzione degli incendi e di Protezione Civile con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto dell'identità associativa e dell'autonomia decisionale. L'impiego di soci nelle operazioni di volontariato di Protezione Civile, mediante l'istituzione di apposite unità organizzate, dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge che regolamentano il volontariato di Protezione Civile Nazionale;

- Promuovere progetti atti a tutelare e valorizzare beni di interesse artistico, storico e culturale nell'ambito dell'antincendio, del soccorso e della protezione civile;

- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, locali e nazionali;

- Promuovere, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, la raccolta di fondi, servizi e materiali da impiegare per perseguire gli scopi statutari e per sostenere e potenziare l'attività di prevenzione e soccorso dei:

o Gruppi organizzati di Protezione Civile rispondenti e riconosciuti dall'Associazione - Svolgere, per quanto possibile, compiti di mutua assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari;

- Al di fuori della attività di volontariato di Protezione Civile, offrire su richiesta dell'Ente organizzatore dell'evento, il servizio di assistenza nelle manifestazioni pubbliche, fornendo personale in possesso di specifiche abilitazioni e o certificazioni, impiegato esclusivamente a titolo volontario e senza alcuna remunerazione di tipo economico fatto salvo i rimborsi previsti ai sensi del D.Lgs 117/2017;

L'associazione al di fuori dalle attività di protezione civile principali svolgerà come interesse generale dello stato si propone come safety security, antincendio, volontario ambientale, ronde per controllo a tutela ambiente, persone, logistica, assistenza per eventi vari come gare, concerti, manifestazioni, sagre, fiere, ville comunali parchi offrendo assistenza alla popolazione, ambiente

- L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri;

- Ogni altro atto che possa comunque facilitare il raggiungimento degli scopi associativi, inclusa l'istituzione di appositi gruppi sportivi;

3. Tranne che per l'acquisto dei beni mobili ed immobili necessari per il perseguimento degli scopi statutari, per l'espletamento operativo delle attività associative l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci fatti salvi eventuali rimborsi delle spese sostenute nell'ambito delle mansioni ad essi attribuite.

4. Fatta eccezione per le convenzioni appositamente stipulate, per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Rete associativa)

1. L'organizzazione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 117/2017, qualora possieda i requisiti previsti dalla norma in materia in vigore assumerà la qualifica di Rete associativa, provvedendo gli amministratori all'iscrizione anche nella sezione e) del Registro unico nazionale del terzo settore, applicandosi le disposizioni recate dall'art. 41 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Durata)

1. La durata dell'Associazione è illimitata AFCT ODV ha durata illimitata o fino a quando non verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea straordinaria.

ART. 8

(Associati)

1. All'Associazione possono aderire persone fisiche o altre organizzazioni di volontariato, che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 5 adeguando il proprio statuto secondo quanto determinato all'art. 24 del presente Statuto

2. Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore a condizione che il loro numero complessivo non sia superiore al cinquanta per cento delle organizzazioni di volontariato associate. 3. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

4. Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri successivamente verseranno la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio.

5. I soci dell'Associazione, senza limiti di età, sono:

- Ordinari;

- Volontari;

- sostenitori

- onorari

6. L'adesione all'Associazione conferisce all'associato di maggiore età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle deliberazioni e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

7. sono soci Ordinari dell'Associazione coloro che a domanda aderiscono all'Associazione condividendo il presente Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi associativi, e contribuiscono con la loro opera a realizzare gli scopi dell'Associazione. I soci Ordinari versano la quota di adesione nella misura e secondo le disposizioni impartite dal Consiglio e hanno diritto al voto qualora maggiorenni;

8. soci volontari, coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell'associazione, versano la quota sociale e assicurativa per infortuni, malattia, responsabilità civile verso terzi, possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

9. soci sostenitori, coloro che sostengono finanziariamente le attività dell'associazione con contributi annuali ma non hanno diritto di voto attivo o passivo.

10. soci onorari, le persone nominate tali dal consiglio direttivo e che si sono distinte per particolari meriti nello svolgimento delle attività rientranti nello scopo sociale, non godono dell'elettorato attivo o passivo.

10. La quota di adesione a carico degli associati e degli enti del terzo settore, è determinata annualmente dal Consiglio ed è versata alla sede che ne ratifica la validità emettendo apposita ricevuta, non è frazionabile né ripetibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

ART. 9

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla sua condizione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare

fissato dal Consiglio .

5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per gli associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio e dalle norme vigenti in materia.

7. L'Associazione provvede a fornire all'atto del tesseramento idonea assicurazione al volontario contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. E' obbligo degli organi direttivi delle rispettive strutture periferiche dell'ente, stipulare con onere a proprio carico, polizze assicurative integrative a favore dei soci, sulla base della valutazione del rischio specifico connesso al servizio per il quale il volontario è localmente impiegato.

5

ART. 10

(Perdita della qualità di associato)

1) La qualità di associato si perde per:

a) Decesso;

b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla sede nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e di restituzione del vestiario, dell'attrezzatura e di altri beni di proprietà dell'Associazione eventualmente dati in dotazione al socio per l'espletamento

del servizio;

c) Decadenza: la decadenza ha piena efficacia trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui l'associato compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi; ovvero tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio delibera il provvedimento di esclusione,

previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso, il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Consiglio per il tramite del Collegio dei Provirati. In tal caso, si applicherà la sospensiva del provvedimento in attesa del definitivo responso. Tale decisione non sarà ulteriormente appellabile e verrà ratificato nel primo Consiglio utile.

ART. 11

(Organi dell'Associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore legale dei conti;
- e) il Collegio dei Provirati;
- f) il Comitato Esecutivo di Presidenza;

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 9, comma 6 del presente Statuto.

3. La durata di ciascuna carica elettiva è subordinata al tesseramento del socio per l'anno in corso. Si intendono applicabili in quanto compatibili per la sua sostituzione le regole previste all'art. 14 comma 3 del presente Statuto

6

ART. 12

(Convocazione dell'Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea

g) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Nazionale vorrà ad essa sottoporre.

azione di responsabilità nei loro confronti;

d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere

c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

a) delinearne, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione; b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

del Collegio dei Revisori dei Conti e Proibire.

quelle che riguardano la loro responsabilità, hanno diritto di voto i membri del Consiglio e in

dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in

voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità

ricevere al massimo 20 deleghe conferitegli da altri associati. E' ammessa l'espressione del possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può

3. Ogni associato persona fisica o ente del terzo settore ha diritto ad un voto. Gli associati

hanno precedente e per quello in corso.

di voto e di elettorato attivo spetta agli associati in regola con i versamenti delle quote per

elettorato attivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale. Il diritto

2. Possono partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto e di

revisori e i proibire.

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Elegge i Consiglieri, i

(Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati)

ART. 13

argomenti da trattare.

giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli

altro mezzo ritenuto idoneo per la sua massima pubblicizzazione. L'avviso deve contenere il

equivalente, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con

sito internet dell'Associazione, e/o comunicazione di posta elettronica o altro metodo

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso pubblicato sul

deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.



h) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; i) deliberare sulla devoluzione del patrimonio in conformità all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

7

ART. 14

(Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente anagraficamente più anziano; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati (anche per delega). In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le decisioni dell'Assemblea sono deliberate con la maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

ART. 15

(Nomina e composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, eletti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se durante il mandato vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede alla sostituzione con gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della

votazione. In ogni caso al termine del mandato i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea degli associati per nuove elezioni.

4. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 9 del presente Statuto.

ART. 16

(Convocazione e validità del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica (o con altro mezzo di comunicazione idoneo) assicurandosi dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

8

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano anagraficamente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

5. In caso di assenza non giustificata a tre sessioni consecutive del Consiglio, il Consigliere decade dalla nomina al suo posto e subentrerà il primo dei non eletti come enunciato all'art. 15.

ART. 17

(Attribuzioni del Consiglio)

1. Al Consiglio spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento delle finalità e attività dell'Associazione.

2. Al Consiglio spetta inoltre:

a) Nominare il Presidente, e su proposta dello stesso, i due Vice Presidenti ; b) Nominare, su proposta del Presidente , il Segretario Generale;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto e alle vigenti disposizioni di legge, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione.

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione; h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91) e s.m.i.;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; l) istituire i Coordinamenti Regionali, Le Sezioni Provinciali e le Delegazioni Comunali, nominando o revocando nei casi previsti dal presente Statuto il/relativo/i responsabile/i, eletto/i secondo quanto disposto ai seguenti Artt. 23-24-25;

m) Nominare il Direttore della Rivista Nazionale

ART. 18

(Il Presidente)

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.

2. Il Presidente e viene eletto dal Consiglio al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

9

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio .

4. Al Presidente Nazionale in particolare compete:

a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio ;

b) la delega a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare convenzioni, aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie e straordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

c) è responsabile del patrimonio dell'Ente, con la possibilità di delegare ad un consigliere o altra persona di propria fiducia, previa comunicazione del nominativo al Consiglio, la funzione di Tesoriere dell'Associazione con il compito di :

- tenere ed aggiornare i libri contabili;

- predisporre il bilancio dell'Associazione.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio nazionale ed estero.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente più anziano anagraficamente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 19

(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio . b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio ; c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato

d) L'espletamento di compiti di natura burocratica concordati con il Presidente .

ART. 20

(Organo di controllo)

1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

2. L'organo di controllo:

- vigilia sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilia sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

10

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Revisione legale dei conti)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 22

(Comitato Esecutivo di Presidenza)

1. È costituito il Comitato Esecutivo di Presidenza composto dal Presidente, Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere nominati dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo di Presidenza svolge i seguenti compiti:

a) predispone la relazione sull'attività dell'anno trascorso ed il programma per l'anno nuovo da sottoporre all'approvazione del Consiglio ;

b) adotta, in caso d'urgenza o necessità, i provvedimenti del Consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il Comitato Esecutivo di Presidenza è convocato dal Presidente con email posta elettronica o altro metodo di comunicazione equivalente accertandosi dell'avvenuta ricezione dei componenti, con indicato la data l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione stessa.

Il Comitato Esecutivo di Presidenza adotta le proprie deliberazioni con lo stesso metodo di voto previsto per il Consiglio .

Delle riunioni del Comitato Esecutivo di Presidenza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario .

ART. 23

(Organizzazione)

1. L'Associazione è organizzata nelle seguenti strutture territoriali

a) Delegazioni Comunali o Circoscrizionali,

b) Sezioni Provinciali

c) Coordinamenti Regionali

2. Le Strutture territoriali di cui al punto 1 del presente articolo hanno una propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione; ottengono dall'amministrazione competente il proprio codice fiscale ed eleggono i propri rappresentanti al Consiglio Provinciale in numero previsto dal Regolamento.

3. Il Consiglio N non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi da parte delle proprie strutture periferiche (Coordinamenti Regionali, Sezioni Provinciali, Delegazioni Comunali o Circoscrizionali) , anche se sprovvisse della personalità giuridica di diritto privato.

11

4. Le Strutture territoriali di cui al punto 1, sono a tutti gli effetti organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della legge 266 dell'11 agosto 1991, godendo dei medesimi benefici di legge previsti per l'Associazione Falco Catania Volontari Odv.

5. Ai rispettivi Presidenti, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza ed il potere di firma in relazione agli atti compiuti dalla struttura di appartenenza.

6. Ciascuna istituzione struttura territoriale o Organizzazione di Volontariato o Ente del Terzo Settore che intenda aderire all'Associazione dovrà inviare apposita istanza di adesione, al Consiglio (per tramite della sede), che ne valuterà la possibilità di accoglimento.

7. La deliberazione di diniego adottata dal Consiglio in merito alla istanza di adesione è inappellabile e l'istanza stessa potrà essere riproposta, ove si siano modificati i presupposti che ne avevano determinato il respingimento.

ART. 24

(Delegazioni Comunali o Circoscrizionali)

1. Le Delegazioni Comunali o Circoscrizionali sono le strutture di base dell'Associazione e sono costituite a domanda in ambito Comunale o Circoscrizionale nella stessa Provincia di appartenenza, con un numero non inferiore a 15 associati in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Il Consiglio predispone uno schema di statuto-tipo, finalizzato a regolamentare le Delegazioni di nuova costituzione che intendano aderire all'AFCT.

2. Ogni costituenda Delegazione Comunale dovrà adottare un proprio statuto, conforme allo schema tipo di cui al precedente punto 1 ed alle disposizioni di legge che rispettivamente ne regolamentino la natura giuridica, nonché assumere la denominazione di: "Associazione Falco Catania Volontari - Odv" Delegazione Comunale o Circoscrizionale di..... "

3. Il Presidente della Delegazione Comunale o Circoscrizionale è eletto dall'assemblea dei soci della Delegazione e mantiene la carica per 4 anni e il suo incarico è rinnovabile. E' responsabile della gestione patrimoniale della delegazione e del personale impiegato nell'attività della struttura che dovrà comunque avvenire secondo le superiori disposizioni regolamentari nazionali e del Consiglio. Elegge direttamente o affidando delega ad un socio della medesima delegazione, i membri del Consiglio Provinciale rappresentando tanti voti quanti sono gli associati della propria struttura nel limite generale di delega previsto per l'elezione del Consiglio.

4. La Delegazione redigerà il proprio bilancio consuntivo e preventivo

5. Al fine di garantire continuità funzionale, l'Assemblea dei soci della Delegazione provvederà ad eleggere all'atto della costituzione e dei successivi rinnovi un Consiglio Direttivo, composto da un Vice Presidente di Delegazione che rimarrà in carica quattro anni rinnovabili. Al Presidente di Delegazione è data facoltà di nominare tra i soci o individuando una persona di sua fiducia, previa comunicazione del nominativo all'assemblea dei soci della delegazione, un Tesoriere con il compito di :

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio della Delegazione

6. Le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci della delegazione, attività e norme disciplinari e di bilancio, in quanto compatibili sono le medesime previste per gli analoghi organi del presente Statuto

12

7. Qualora in una Delegazione si verificchino inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio che potrà nominare un Commissario che reggerà la Delegazione sino al ristabilimento della normalità.

8. In caso di scioglimento della Delegazione per mancanza del numero minimo di soci, il

patrimonio mobile ed immobile dovrà essere trasferito all'Associazione Falco Catania Volontari, che provvederà a destinario ad altra struttura territoriale dell'Associazione presente nella Provincia, o ad altra organizzazione esercente attività di volontariato in analogo settore dell'Associazione Volontari Odv.

9. I beni, attrezzature e mezzi di qualsiasi genere acquisiti tramite risorse fornite da Enti, Comuni, Province, Regioni, dovranno essere utilizzati prevalentemente nel territorio previsto dalla delibera di assegnazione emanata dall'Ente interessato, intestati alla Delegazione che ha curato l'acquisto o che ne è stata beneficiata.

ART. 25

(Sezioni Provinciali)

1. Le Sezioni Provinciali dell'Associazione sono strutture organizzative territoriali e di rappresentanza delle istanze dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni del presente Statuto. Programma, realizzazione e coordinamento di attività di formazione e addestramento dei Soci, programma e realizzazione progetti e attività che hanno per ambito di svolgimento il territorio provinciale nel mantenimento delle rispettive autonomie delle Delegazioni Comunali o Circozionali. Sono costituite qualora si associ un numero minimo di 30 soci, previa sottoscrizione dell'apposito atto costitutivo redatto secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio. Lo stesso Consiglio ne ratifica l'istituzione con specifica delibera. Le Sezioni già istituite ai sensi del precedente statuto nazionale mantengono lo status acquisito aggiornando lo statuto, qualora richiesto dal Consiglio, secondo le più recenti disposizioni da quest'ultimo dettate.

2. Le Sezioni Provinciali hanno una propria autonomia amministrativa ed organizzativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione; ottengono dall'amministrazione competente il proprio codice fiscale ed eleggono i propri rappresentanti al Consiglio Provinciale in numero previsto dal Regolamento.

3. Sono organi delle Sezioni Provinciali:

a) l'Assemblea sezionale degli iscritti;

b) il Consiglio Direttivo composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di undici membri di cui uno funge da Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, individuati tra i membri del Consiglio Direttivo;

4. L'Assemblea sezionale degli iscritti deve essere convocata nella sede della sezione o in altro luogo designato dal Presidente.

5. Il Presidente della Sezione provvederà alla convocazione dell'Assemblea mediante comunicazione sul sito web internet provinciale o nazionale dell'Associazione e dando diretta comunicazione a mezzo posta elettronica, o altro metodo di comunicazione

equivalente, a tutti i Presidenti di Delegazione e ai soci appartenenti alla sezione Provinciale aventi diritto di partecipazione, almeno 8 (otto) giorni prima

13

della data stabilita, contenente tutte le indicazioni necessarie e l'enuciamento dell'ordine del giorno. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

6. L'Assemblea Sezioneale per essere valida in prima convocazione dovrà rappresentare più della metà degli aventi diritto. La seconda convocazione dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima, sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'ordine del giorno deve contenere specificatamente l'ordine degli argomenti da trattare.

7. Spetta all'Assemblea della Sezione deliberare relativamente a:

a) nomina del Consiglio Direttivo di Sezione e del Presidente Provinciale;

b) ogni altro argomento che venga sottoposto all'esame.

8. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea rimarranno in carica quattro anni rinnovabili. Tuttavia, alla scadenza del mandato, i comparanti rimarranno in carica sino alla nomina dei successori.

9. Spetta al Consiglio Direttivo:

a) la nomina del segretario che può essere scelto nell'ambito dei suoi membri;

b) l'amministrazione sezionale con esclusione di atti dispositivi del patrimonio che non riguardino espressamente la sezione, nonché la redazione della relazione annuale.

c) predisporre la relazione delle attività svolte da inviare al Consiglio;

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della sezione che provvede altresì alla sua convocazione. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, in sua vece a tale incombenza dovrà provvedere il membro più anziano di età.

11. Il Consiglio Direttivo può validamente deliberare purché siano presenti la maggioranza dei suoi membri di diritto.

12. Qualora in una Sezione si verificchino inosservanze delle norme statutarie ed altre irregolarità ovvero si manifestino inconvenienti, il Presidente, assunte le precise informazioni del caso, riferisce al Consiglio che potrà sciogliere il Consiglio Direttivo e nominare un Commissario che reggerà la Sezione sino al ristabilimento della normalità.

13. Alle riunioni delle Sezioni provinciali possono presenziare con compiti consultivi e per i necessari ed eventuali collegamenti con le altre strutture associative e di altri enti, i componenti delle strutture regionali e nazionali, fatto salvo che questi non rivestano